

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGOLAMENTO REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 2 APR. 2004

ADDI - 2 APR. 2004
 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112
 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Raffaello	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMFONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Ennio	"
ADIBELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Atanando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTENTE SEGRETARIO TOMMASO NARDINI
 COMMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N. - 221 -

Regione Lazio
Il Segretario della Giunta Regionale

PRO47405

12
- 8 APR. 2004

Consiglio Regionale del Lazio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
ROMA

e p.c.

Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale
Affari Giuridici e Legislativi
SEDE

Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Trasporti
Area Trasporto merci - Infrastrutture per
l'intermod
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di legge regionale.

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta Regionale nella seduta dell' 2 aprile 2003.

- (221) **Proposta di legge regionale concernente:**
"Modifiche della L.R. 26 ottobre 1993 n. 58 come modificata dalla L.R. 22 maggio 1995, n. 32 e dalla L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, Disposizione transitoria".

Il Segretario della Giunta

(Tommaso Nardini)

Tommaso Nardini

AB
B

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: “ modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16”. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche . Disposizione transitoria

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO lo Statuto della Regione Lazio,

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il “ Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio ” del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Decreto n.129/04 del 2 febbraio 2004 con il quale è stato integrato il precedente decreto di conferimento di delega al Direttore Regionale ai Trasporti sull'adozione degli atti finali;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente “ Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 58/93 e successive integrazioni e modificazioni e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che esiste una concorrenza sleale posta in essere da coloro che ottengono autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di taxi da parte dei Comuni della Provincia di Roma e che poi di fatto vengono a svolgere la propria attività in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma, ed in particolare nell'ambito degli aeroporti e degli alberghi, a danno dei titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture aeroportuali;

RITENUTO di dover porre un limite a questo fenomeno, introducendo il principio che sia il prelevamento dell'utente che l'inizio del servizio, devono avvenire esclusivamente nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o la licenza di Taxi, anche mediante una revisione delle sanzioni previste;

RITENUTO opportuno stabilire dei criteri per determinare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza, ed evitare così che un eccessivo rilascio del numero di autorizzazioni o licenze crei, di fatto, una distorsione del mercato con ripercussioni negative su tutto il settore;

RITENUTO, quindi, di dover modificare gli articoli della citata legge n. 58/93 che siano in contrasto con i principi sopra esposti;

VISTA relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Territorio;

ESPERITA la concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n.16". Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche. Disposizione transitoria", composta di n. 14 articoli e la relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LEG. alla DELIB. N. ²²¹
- 2 APR. 200...
J

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N. 58 , COME
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1995, N. 32 E DALLA
LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2003, N. 16. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

140
LPA

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58,
come modificato dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, è abrogato.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Cerri", is located in the bottom left corner of the page.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993 le parole da “, il prelevamento dell'utente” a “comprensoriale” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.”.

3. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.”.

④
f. Benzi

Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato
dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16)*

1. L'articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Sanzioni amministrative)

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e da parte del titolare di autorizzazione di noleggio con conducente di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 10, commi 3 e 4, è punita:

- a) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reiscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 4 del presente articolo, alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 bis.

2. L'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'articolo 9, di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5 e dall'articolo 10, commi 3 e 4, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione del ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quarta inosservanza.

to
for

3. In conformità al principio di specialità sancito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo delle disposizioni richiamate nei medesimi commi comporta, altresì, l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative previste dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

4. La cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 non preclude la eventuale reinscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 17, ivi compreso l'obbligo di ripetere l'esame, non prima di due anni, di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).

5. Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio sono applicate dal comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui al comma 3 sono applicate dall'autorità competente.

6. Fermo restando quanto disposto dal codice della strada relativamente alle sanzioni previste al comma 3, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è disciplinato dalla l. 689/1981 e successive modificazioni"

de
B...

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo c/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Lo stazionamento dei mezzi è effettuato all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“1 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di noleggio con conducente, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.”.

10
Rw

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993 le parole da: "Non è ammesso" a: "eserciti con natanti." sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.".

2. Il comma 3 dell'articolo 7, della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.".

la
Huc?

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 58/1993)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:
"3 bis. In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti."

to
fber

Art. 7

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis e dall'articolo 5 comma 1 bis, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale.”.



Art. 8

(Inserimento dell'articolo 13-bis alla l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis

*(Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi
di taxi e di noleggio con conducente)*

1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:

- a) la popolazione residente;
- b) l'estensione territoriale;
- c) l'intensità dei flussi turistici;
- d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

4. I comuni adeguano i regolamenti previsti dall'articolo 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica, da parte della provincia di appartenenza, dei criteri di cui al comma 1.”.

cc
Rac 9

Art. 9

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 58/1993)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è abrogata.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

"5 bis Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), comportano la cancellazione dal ruolo."

10

Ren

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993, le parole da : "l'esame deve tendere" a: "conoscenza della lingua italiana.", sono sostituite dalla seguente lettera:
"d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale."

102

Few

Art. 11

*(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato
dall'articolo 44 comma 1, lettere c) della l.r n. 16/2003)*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 58/1993:

- a) alla lettera b) le parole: " con funzioni di vice presidente " sono soppresse.
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole" ", di cui uno con funzioni di vice presidente;" .

10

Plan

Art. 12

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993, la parola "orale" è soppressa.
2. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993, dopo le parole: "su domanda dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", previo superamento dell'esame di cui all'articolo 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d bis),"

122
[Handwritten signature]

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, è iscritta la seguente:

"h bis) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;"

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999 è abrogata.

10
f. P. e. s.

Art. 14

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.

10
Aer -

RELAZIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: " MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N. 58, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1995, N. 32 E DALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2003, N. 16". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE . DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La proposta di legge in oggetto composta di n. 14 articoli, riguarda la modifica degli articoli 1,3, 4, 5, 7, 8, 10, 17,19, 20 e 22 della l.r. n. 58/93 e successive modificazioni.

Le modifiche dei primi quattro articoli citati hanno lo scopo di limitare il fenomeno sempre più diffuso dei tassisti e noleggiatori con conducente che ottengono il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di taxi da parte dei Comuni delle varie Province del Lazio, e che poi di fatto, invece, vengono a svolgere la propria attività, in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma e delle strutture aeroportuali limitrofe.

Questo stato di cose crea una vera e propria concorrenza sleale in particolare nell'ambito degli aeroporti e degli alberghi, a danno dei titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture sopraccitate.

Per contrastare questa situazione che è sempre più diffusa sul territorio, si è ritenuto opportuno introdurre il principio che sia il prelevamento dell'utente che l'inizio del servizio devono avvenire nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione.

In questo modo il tassista o noleggiatore di fuori Provincia si vedrebbe costretto ad operare con la clientela del proprio Comune, con la conseguenza che gli stessi Comuni avrebbero una minore richiesta di licenze o autorizzazioni in quanto gli interessati potrebbero contare su una clientela molto più ridotta; situazione questa che, invece, oggi viene aggirata andando a caricare il cliente nell'ambito degli alberghi della Capitale o delle strutture aeroportuali senza avere una preventiva richiesta e quindi in maniera illegittima.

Al fine di contenere ulteriormente il citato fenomeno, con l'articolo 8 si è ritenuto opportuno stabilire dei criteri per determinare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza, evitando che un eccessivo rilascio del numero di autorizzazioni o licenze crei, di fatto, una distorsione del mercato con ripercussioni negative su tutto il settore.


Vengono quindi opportunamente modificati quegli articoli della legge n. 58/93 che consentono "l'invasione" nella Capitale ed in particolare nelle strutture alberghiere e aeroportuali dei tassisti e dei noleggiatori fuori Provincia.

Mentre l'art. 11 della presente proposta di legge riguarda il ruolo di Vice Presidente della Commissione di esame provinciale per l'iscrizione al ruolo dei conducenti non di linea, ruolo attualmente previsto per l'esperto designato dalla Camera di Commercio.


In realtà appare opportuno che il ruolo di Vice Presidente sia attribuito ad uno degli esperti nominati dall'Amministrazione Provinciale, in quanto avendo il compito e la funzione di gestire la predetta Commissione di esame, è anche giusto che le Province stesse abbiano al loro interno anche un ruolo di livello più alto rispetto agli altri Enti.

Si è ritenuto opportuno, invece, lasciare la Presidenza della Commissione al rappresentante della Regione, al fine di garantire l'uniformità dei criteri nello svolgimento delle procedure di esame in tutte le Commissioni provinciali.

Giulio Gargano



Parere fattibilità



sulla proposta di legge concernente: " **modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16**".

La proposta di legge in oggetto composta di n. 14 articoli, è stata predisposta allo scopo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, posto in essere da tassisti e noleggiatori con conducente che ottengono il rilascio delle licenze da parte dei Comuni delle varie Province del Lazio, e che poi di fatto, invece, vengono a svolgere la propria attività, in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma e delle strutture aeroportuali limitrofe.

Questo stato di cose crea una vera e propria concorrenza sleale in particolare nell'ambito degli aeroporti e degli alberghi, a danno dei titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture sopracitate.

Per contrastare questa situazione che è sempre più diffusa sul territorio, si è ritenuto opportuno introdurre il principio che sia il prelevamento dell'utente che l'inizio del servizio devono avvenire nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione.

Al fine di contenere ulteriormente il citato fenomeno, con l'articolo 8 si è ritenuto opportuno stabilire dei criteri per determinare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza.

Mentre l'art. 11 della presente proposta di legge riguarda il ruolo di Vice Presidente della Commissione di esame provinciale per l'iscrizione al ruolo dei conducenti non di linea, ruolo attualmente previsto per l'esperto designato dalla Camera di Commercio.

Pertanto, preso atto che, come dichiarato nell'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale, il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi d'intesa con la struttura proponente, esprimo la mia valutazione positiva sulla fattibilità della citata proposta di legge.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

V. C. C.
Prof. Ing. ~~Patrizio Cucchiola~~

Alessandro D'Arrini
REGIONE LAZIO
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Trasporti
Il Direttore
Dott. Ing. Alessandro D'Arrini